



Trattamento accessorio e indennità

*Un'utile guida per il personale
docente e ATA*

a cura di MARIO D'ONOFRIO



**Pagamento
competenze
accessorie**

• a pag. 2

**Intesa
Miur/OO.SS.
sul Mof**

• a pag. 6

**Fondo
istituzione
scolastica**

• a pag. 6

**Personale
amministrativo,
tecnico e ausiliario**

• a pag. 11

Per l'anno scolastico 2015/2016

Trattamento accessorio del personale docente e ATA

Con questa pubblicazione Scuola Snals offre uno strumento di lavoro per il pagamento delle competenze accessorie al personale della scuola. In questo fascicolo sono riportate le varie tipologie di tali competenze e le modalità di liquidazione, sulla base della contrattazione d'istituto. Come previsto dalla legge n. 191/2009, a partire dall'anno 2011 vengono disposti i pagamenti di detti compensi nel cosiddetto cedolino unico, mediante ordini collettivi di pagamento emessi dal Service Personale Tesoro (SPT), per le seguenti tipologie accessorie: fondo dell'istituzione scolastica (art. 88

del vigente CCNL), funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; incarichi specifici al personale ATA; attività complementari di educazione fisica; ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; compensi per le commissioni degli esami di Stato della secondaria superiore, ecc.. Si utilizza invece la modalità previgente per la liquidazione dei compensi su accreditamenti erogati da enti terzi.

Nel fascicolo sono riportati: la tabella allegata alla nota Miur n. 3980 del 16 maggio 2011, nonché precisazioni per il calcolo delle risorse destinate alle singole istituzioni scolastiche.

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA SCUOLA

IL CEDOLINO UNICO

In applicazione dell'art. 2, comma 197, della legge n. 191/2009 (cd. Cedolino Unico), a decorrere dall'anno 2011, il pagamento delle competenze accessorie, con le eccezioni successivamente precisate, dovute al personale scolastico è disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento, emessi dal Service Personale Tesoro (SPT).

Sono gestite per mezzo della procedura del Cedolino Unico le seguenti tipologie di competenze accessorie:

- il fondo dell'istituzione scolastica, con riferimento a tutti gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc.), incluse le integrazioni eventualmente assegnate durante l'anno, a seguito di appositi accordi con le OO.SS., o per consentire il pagamento delle competenze dovute al personale impiegato per lo svolgimento dei corsi di recupero;
 - le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
 - gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
 - le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l'educazione fisica (art. 87 CCNL);
 - le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
 - i compensi ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
 - i compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 9 del CCNL 29/11/2007 (aree a rischio);
 - l'indennità al DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche.
- Continuano invece ad essere pagati secondo le

modalità previgenti tutti i compensi erogati dalle istituzioni scolastiche a valere su disponibilità assegnate da enti terzi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Cedolino Unico è stato introdotto col citato art. 2, co. 197, della legge finanziaria del 2010.

Successivamente il legislatore, con l'art. 4, commi dal 4-bis al 4-decies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto le disposizioni attuative.

In particolare, i commi dal 4-septies al 4-novies del citato decreto legge n. 78/2010, riguardano in maniera specifica le Istituzioni scolastiche, prevedendo, tra l'altro, che la dotazione finanziaria per le competenze accessorie venga assegnata alle stesse Istituzioni dal Miur con proprio decreto e che le competenze accessorie dovute al personale supplente breve siano pagate per mezzo del Cedolino Unico, lasciando invece a carico del bilancio delle scuole il pagamento delle competenze fisse spettanti al medesimo personale.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto 1° dicembre 2010, ha emanato, relativamente al personale della scuola, le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, comma 3 - individua i soggetti a cui verrà applicata la procedura di pagamento;
- l'art. 8, comma 3 - individua, per le istituzioni scolastiche, i soggetti che devono autorizzare i pagamenti tramite SPT;
- l'art. 9, comma 5 - stabilisce i controlli sugli atti di pagamento effettuati con lo strumento del Cedolino Unico;
- l'art. 16, comma 3 - descrive come devono essere utilizzati i fondi giacenti presso le istituzioni scolastiche.

Inoltre, il MEF, sull'argomento, ha emanato la circolare n. 39 del 22 dicembre 2010, diretta alla generalità delle Amministrazioni Pubbliche interessate all'applica-

trattamento accessorio personale docente e ATA

zione del Cedolino Unico, prevedendo, per la scuola, specifiche modalità attuative (cfr. punto 13 della circolare).

In particolare, ai sensi della citata circolare (cfr. punto 5.1), le istituzioni scolastiche sono Punti Ordinati della Spesa (POS).

Si precisa, infine, che sull'argomento il Miur ha emanato la nota prot. n. 3980 del 16/5/2011 con allegata tabella che riportiamo a pag. 5.

SOMMA DISPONIBILE PER LE COMPETENZE ACCESSORIE

Con il decreto di riparto, viene individuata la quota massima a disposizione di ciascun Istituto relativa alle competenze accessorie gestite a mezzo cedolino unico al lordo dipendente anziché, come in precedenza al lordo Stato. Tale dotazione non va registrata nel bilancio delle scuole.

La somma disponibile per la contrattazione integrativa di istituto continua ad essere regolata dalle norme contrattuali previgenti, più precisamente, la competenza disponibile cioè la somma limite per la contrattazione, continua ad essere pari alla relativa assegnazione per l'anno scolastico maggiorata delle somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (cfr. art. 83, comma 4, CCNL 2003, confermato dall'art. 2 comma 8 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008).

Per i compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, come già negli anni passati il Miur assegna ad ogni istituzione quanto necessario a coprire integralmente il fabbisogno, previa rilevazione del medesimo.

All'attribuzione di tutte le risorse del Cedolino Unico provvede il Miur con proprio decreto, e conseguentemente la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio invia le comunicazioni di individuazione dell'importo disponibile a favore di ciascun istituto.

CONTRATTAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE

L'introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni rispetto alla normativa e alle procedure previgenti concernenti gli istituti contrattuali che disciplinano le competenze accessorie, salvo che a decorrere dal primo gennaio 2011 la contrattazione è effettuata considerando la disponibilità al lordo dipendente anziché al lordo Stato.

Si evidenzia che il dirigente deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre (art. 6 CCNL 29 novembre 2007).

SOMME NON UTILIZZATE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

Relativamente alle somme non utilizzate sulla contrattazione d'istituto provenienti dalle dotazioni finanziarie assegnate, esse rimangono nella disponibilità

dell'Istituto e possono essere utilizzate per le contrattazioni successive. **Come stabilito nell'Intesa del 20/6/2013, la destinazione di tutte le eventuali economie viene definita in sede di contrattazione d'istituto.**

CONTROLLI

Con riguardo al sistema dei controlli, l'introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni rispetto alla normativa e alle procedure previgenti.

Restano quindi fermi i controlli, in capo ai revisori dei conti, sulla contrattazione integrativa di Istituto (art. 6 CCNL/2007) e sulle dichiarazioni dei Punti Ordinati della Spesa, POS (cfr. Circolare MEF 39 del 22 dicembre 2010, punto 5.1), circa le competenze accessorie spettanti, sulla base delle quali SPT, in qualità di mero intermediario, provvede ai relativi pagamenti (art. 58, comma 3, del D.I. n. 44/2001).

L'ipotesi di contratto integrativo di istituto, una volta definita dalle delegazioni trattanti, deve essere inviata ai revisori dei conti per il controllo preventivo, e si perfeziona nel contratto di istituto solo successivamente alla certificazione positiva da parte dei revisori ovvero decorsi 30 giorni senza che gli stessi sollevino rilievi (art. 6 CCNL/2007).

In particolare, i revisori non possono certificare positivamente gli oneri scaturenti dall'ipotesi di contratto integrativo di istituto, qualora venga disposto l'utilizzo di una quantità di risorse superiore alla relativa assegnazione di competenza, aumentata delle eventuali somme non utilizzate riferite agli anni pregressi. Comunque, SPT non accetta elenchi di liquidazione che determinano il pagamento, per l'anno finanziario, di una somma superiore a quella disponibile.

PERSONALE DESTINATARIO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE

Il personale destinatario delle competenze accessorie è individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (es. il direttore per l'indennità di direzione) ovvero dalle note di incarico predisposte dal dirigente coerentemente con il contratto integrativo di istituto perfezionato, o ancora, da decreti dell'Amministrazione (es. i componenti delle Commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado).

È doveroso richiamare quanto disposto dall'art. 4, comma 4-*septies* del decreto legge 78/2010 convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ove si stabilisce che anche le competenze accessorie dovute al personale supplente breve debbano essere pagate a mezzo del Cedolino Unico, mentre al pagamento delle relative competenze fisse dovrà continuare a provvedere l'istituzione tramite il proprio bilancio.

La procedura del Cedolino Unico consente di pagare esclusivamente trattamenti economici da lavoro dipendente o assimilato, previo inserimento dei dati anagrafici, fiscali e previdenziali dell'interessato se non presenti in banca dati. Rimangono quindi per loro natura escluse dal C.U. le prestazioni particolari o di tipo risarcitorio o indennitario, come in dettaglio indi-

cate nella circolare del MEF n. 39, paragrafo 3.

La responsabilità della correttezza dei dati inseriti è demandata al singolo POS la cui dichiarazione delle competenze accessorie spettanti (liquidazione) deve essere validata dal dirigente e dal DSGA.

Al pagamento delle competenze accessorie gestite per mezzo del Cedolino Unico si provvede mediante ordini collettivi a valere sugli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Miur.

IMPEGNI DI SPESA PER LE COMPETENZE ACCESSORIE

Con il conferimento degli incarichi e la conseguente attribuzione al beneficiario dell'importo individuale da corrispondere sorge l'obbligazione giuridicamente perfezionata che impegna le istituzioni scolastiche a disporre la liquidazione delle competenze.

Nei casi in cui le prestazioni siano direttamente regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'obbligazione giuridica sorge invece all'inizio dell'anno scolastico (es. quote dell'indennità di amministrazione per il direttore o chi ne svolga le funzioni).

Infine, l'obbligazione giuridica sorge alla firma dei decreti di nomina emessi dall'Amministrazione per quelle attività remunerate con compensi accessori che prevedano tale modalità di assegnazione (es. i componenti delle commissioni degli esami di Stato).

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE

Ai calcoli di liquidazione del netto, degli oneri a carico del dipendente, dell'IRPEF, degli oneri a carico del datore di lavoro, dell'IRAP e in generale di ogni onere riflesso, provvede SPT sulla base del tipo di compenso e del tipo di contratto di lavoro del beneficiario comunicato dalla scuola.

SPT applica la tassazione, corrente o separata, in funzione del periodo di riferimento.

Gli elenchi di liquidazione del lordo dipendente, specificanti il beneficiario, la tipologia contrattuale del compenso e l'importo lordo dipendente sono inseriti su di un apposito applicativo disponibile dal SPT.

Con riferimento alla liquidazione del lordo dipendente, l'introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni. In particolare, a detta liquidazione provvede il DSGA, previo accertamento del diritto del creditore (art. 11, comma 4, D.I. 44/01).

Al riguardo, si precisa che in generale i compensi accessori, se considerati al "lordo dipendente", corrispondono a quelli al "lordo Stato" divisi per 1,327 (I.d. = I.S. /1,327). Fanno eccezione i soli compensi per i componenti le commissioni per gli esami di Stato (cfr. art. 6, comma 2, del decreto interministeriale 24 maggio 2007).

ORDINAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE

L'ordinazione dell'accessorio, come previsto dal D.M. 1° dicembre 2010, deve essere confermata congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal DSGA.

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE

La somma limite per i pagamenti effettuati tramite la procedura del Cedolino Unico, è pari, per ciascuna istituzione e per ogni anno finanziario, alla relativa disponibilità per il medesimo anno, maggiorata delle eventuali somme non utilizzate relative alla gestione effettuata tramite lo stesso Cedolino Unico in tutti gli anni pregressi.

Pertanto, la somma limite per i pagamenti assegnata al singolo istituto è divisa in tre parti distinte:

- quella relativa alla erogazione del Fondo di istituto ed alle altre voci accessorie previste dal contratto diverse dalle successive;
- quella relativa alle ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti;
- quella per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre, le Istituzioni scolastiche devono effettuare direttamente ulteriori pagamenti a valere sulle disponibilità di cassa per l'utilizzo delle somme non utilizzate precedenti la gestione col Cedolino Unico.

Il cedolino evidenzia l'accessorio pagato, suddiviso per fattispecie contrattuale, così come risultante dagli elenchi di liquidazione caricati a sistema dall'Istituzione in tempo utile e firmati dal dirigente e dal DSGA. L'applicativo messo a disposizione dal SPT da evidenza dell'ultimo giorno utile perché elenchi di liquidazione, che hanno superato positivamente il controllo di disponibilità sull'assegnazione di riferimento, sono presi in considerazione per la rata in lavorazione. L'ultimo giorno utile, previsto in genere nell'ultima settimana del mese, indica il giorno in cui le linee di collegamento con la banca dati SPT vengono chiuse per consentire le operazioni di emissione degli stipendi per la rata appena conclusa. Tutte le liquidazioni per le quali non risulta concluso l'iter procedimentale, possono essere pagate con la mensilità successiva.

PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE

La riemissione delle somme restituite a fronte di bonifici non andati a buon fine per qualsiasi motivo e di quelle non pagate entro il termine di esigibilità, in continuità con le attuali modalità operative, rimane a carico delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Tramite apposite funzioni presenti nel sistema SPT è data tempestiva evidenza alle suddette Ragionerie degli eventuali titoli stornati e/o restituiti.

La Ragioneria Territoriale competente comunica alla Istituzione i titoli stornati o restituiti.

L'eventuale gestione del pagamento stornato è a cura della Ragioneria Territoriale dello Stato competente previa acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche, delle rettifiche da apportare al bonifico non andato a buon fine.

Successivamente dopo aver rimosso l'anomalia riscontrata la Ragioneria richiede al SPT la riemissione del titolo di pagamento relativamente alla quota del netto dipendente. (cfr. circolare MEF n. 39 del 22 dicembre 2010, paragrafo n. 13).

trattamento accessorio personale docente e ATA

TABELLA ALLEGATA ALLA NOTA MIUR n. 3980 DEL 16/5/2011

PERSONALE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO, INCARICATI DI RELIGIONE, SUPPLEMENTE ANNUALE, SUPPLEMENTE SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE															
CCNL 2006/2009	NATURA COMPENSO	emolumento lordo dipendente					STATO					DIPENDENTE			
		compenso orario	compenso orario notturno o festivo	compenso orario notturno o festivo	compenso notturno o festivo	turno notturno o festivo	tabelle di riferimento allegata al CCNL	INPDAP	IRAP	INPS +	INPDAP	FONDO CREDITO	IRPEF	ADD REG	ADD COM
art. 88 comma 2 lettera a	PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE IN AULA						definito in sede contrattazione d'istituto	24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera b	ATTIVITA' AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO	€ 35,00						24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera c	ORE AGGIUNTIVE PER CORSI DI RECUPERO	€ 50,00						24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera d	ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO	€ 17,50						24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera e	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE ATA														
	<i>coll.scol. e istruttori</i>	€ 12,50	€ 14,50	€ 17,00				tab 6	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
	<i>ass. amm.vi ed equiparati</i>	€ 14,50	€ 16,50	€ 19,00				tab 6	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
	<i>coord.amm.vo e tecnico</i>	€ 16,50	€ 18,50	€ 21,50				tab 6	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
	DSGA	€ 18,50	€ 20,50	€ 24,50				tab 6	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera f	COMPENSO AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO						definito in sede contrattazione d'istituto	24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera g	INDENNITA' DI TURNO NOTTURNO, FESTIVO, NOTTURNO/FESTIVO														
	<i>personale educativo</i>			€ 19,00	€ 37,50			tab 7	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
	<i>personale ATA delle aree A e B</i>			€ 15,50	€ 31,50			tab 7	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera h	INDENNITA' DI BILINGUISMO E TRILINGUISMO														
	<i>ins. elementari</i>							tab 8	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
	<i>personale ATA delle aree A e B</i>							tab 8	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera i	COMPENSO AL SOSTITUTO DEL DSGA - quota fissa ind. direz.						€ 1750 meno CIA in godimento	24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera j	QUOTA VARIABILE DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA TITOLARE O SOSTITUTO						calcolata con i parametri della tab 9	24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera k	COMPENSI PER ALTRE ATTIVITA' DELIBERATE NELL'AMBITO DEL POF						definito in sede contrattazione d'istituto	24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 88 comma 2 lettera l	PARTICOLARI IMPEGNI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE DEGLI ALLUNNI						definito in sede contrattazione d'istituto	24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 33	FUNZIONI STRUMENTALI AL POF						definito in sede contrattazione d'istituto	24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si
art. 47 comma 3 come sostituito dalla sequenza copitriennale del 25/7/08	INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA						definito in sede contrattazione d'istituto	24,20%	8,50%	1,61%	8,80%	0,35%	aliq max	si	si

* da applicare solo sugli assegni del personale a tempo determinato

INTESA MIUR OO.SS. SUL MOF SOTTOSCRITTA IL 7 AGOSTO 2015

Con l'Intesa MIUR/OO.SS. sottoscritta il 7/8/2015, in attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 33, 62, 85 e 87 del CCNL 23/11/2007, si sono convenuti i valori unitari ed i criteri per la ripartizione dei fondi per il pagamento del FIS, delle funzioni strumentali al personale docente, degli incarichi specifici del personale ATA, delle ore crescenti le 18 settimanali per le attività complementari di educazione fisica e delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti per l'a.s. 2015/2016. Sulla base di detti importi unitari, la specifica Direzione Generale del Miur, con la nota prot. n. 13446 dell'11/9/2015, ha proceduto all'assegnazione di competenza per l'anno scolastico appena avviato in modo di consentire alle scuole di attivare la necessaria programmazione delle relative attività e le conseguenti contrattazioni integrative a livello di istituto.

Si evidenzia che nella stessa nota viene precisato quanto segue:

- per le attività complementari di educazione fisica e le ore eccedenti svolte dai coordinatori regionali, si provvederà all'assegnazione con successive note, fermo restando che l'erogazione delle risorse in questione è subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestato dalla Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, a cui vanno i dati relativi secondo le indicazioni che ver-

ranno fornite;

- con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata anche per le misure incentivanti per i progetti relativi alle "aree a rischio", nonché per le eventuali disponibilità a carico del Fis, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l'indennità di bi-trilinguismo o il Dsga titolare sia sostituito per l'intero o quota parte dell'anno scolastico;
- resta confermato che le risorse relative al Fis, alle funzioni strumentali ed agli incarichi specifici eventualmente rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi andranno ad incrementare il budget per la contrattazione del 2015/2016, senza il vincolo originario di destinazione, o secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima;
- le risorse per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione dei docenti assenti, rimaste inutilizzate, ancorché finalizzate al vincolo di copertura per la sostituzione dei docenti assenti, a fine anno scolastico saranno oggetto di un monitoraggio puntuale al fine di poter riallocare in maniera efficiente le eventuali economie rese disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio del Miur, al fine di poter sanare le reali e specifiche esigenze delle scuole.

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA

RISORSE

I valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, sono stati determinati sulla base dei seguenti parametri:

- € 2.498,03 per ciascun punto di erogazione del servizio;
- € 352,17 per ciascun addetto individuato dai decre-

ti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale ATA;

- € 405,55 ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal Decreto Interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

PRECISAZIONI

Il Miur, con specifica e-mail del mese di maggio 2008 e con la nota n. 2698 del 2/4/09, ha fornito le seguenti precisazioni sui parametri utilizzati per la determinazione del finanziamento delle risorse destinate al Fondo d'Istituto per ciascuna istituzione scolastica:

- **punti di erogazione del servizio**
Sono conteggiati a riguardo unicamente quelli che, dotati di proprio Codice Meccanografico sono considerati per la formazione delle classi e la determinazione dell'organico del personale docente. Restano escluse le succursali mentre, i corsi serali ed i centri territoriali permanenti ricadono nel conteggio dei punti di erogazione del servizio;
- **numero di posti in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado**
I dati considerati rappresentano unicamente il valore individuato dal contratto per la determinazione delle risorse finanziarie destinate al Fondo d'istituto e non costituiscono un criterio per l'individuazione del personale destinatario dei relativi benefici economici.
- **determinazione del parametro dei parametri per ciascuna istituzione scolastica**

- i posti di insegnamento di religione non sono conteggiati nel Decreto Ministeriale per la formazione degli organici, per cui non sono considerati nel calcolo della dimensione complessiva del Fondo d'istituto. Detto personale può comunque essere destinatario dei relativi benefici economici;
- per quanto riguarda i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, l'organico riferito a ciascuna istituzione scolastica è determinato arrotondando all'intero più vicino il numero dato dalla moltiplicazione tra l'entità dell'organico di fatto della scuola ed un apposito coefficiente. Tale coefficiente è dato dal rapporto tra i totali nazionali dell'organico di diritto e dell'organico di fatto per i docenti di sostegno nel secondo grado. I dati di fatto utilizzati sono riferiti alla situazione inserita nel sistema informativo

trattamento accessorio personale docente e ATA

dell'istituzione;

- per le "cattedre esterne" il singolo posto di organico di diritto è conteggiato in corrispondenza alla scuola di titolarità della cattedra.

Stante quanto sopra premesso, i tre parametri d'organico per ciascuna istituzione scolastica, sono i seguenti:

- numero punti di erogazione del servizio riportati nel documento sull'organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento reperibili sul sito internet dell'Amministrazione;
- numero dei posti in organico di diritto di tutto il per-

sonale;

- numero dei posti in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

Tali parametri costituiscono la quota parte riferibile a ciascuna Istituzione Scolastica dei totali esposti nel documento sull'organico di diritto per l'a.s. 2014/2015 nonché, limitatamente ai soli docenti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, a quelli esposti nell'analogo documento riferito all'organico di fatto del medesimo anno scolastico. Detti documenti sono reperibili sul sito internet del Miur.

CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CCNL 29/11/2007, sono materia di contrattazione d'istituto:

- i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001, al

personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (lett. l);

- i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (lett. m).

INDENNITÀ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

A norma dell'art. 88, del CCNL 29/11/2007, con le risorse finanziarie del Fondo d'Istituto disponibili sono da retribuire le attività relative alle diverse esigenze didattiche organizzative di ricerca e di valutazione ed alle aree di personale interno alla scuola, prevedendo eventualmente compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF, su delibera del Consiglio di Circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del Collegio dei Docenti. Per il personale ATA il piano delle attività è formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo. La ripartizione delle risorse del fondo deve tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (EDA, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti). Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazioni dei progetti.

Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi deve essere posta particolare attenzione per costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.

Con il Fondo sono, altresì, retribuite:

- il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica previste nel regolamento sull'autonomia. Al personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto;
- le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegna-

mento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art. 70 del CCNL del 4/8/1995 e di quelle previste dall'art. 87 del CCNL. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;

- le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto, sono programmate dal Collegio dei Docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
- le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art. 29, comma 3 - lettera a) del CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
- le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
- i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa di cui all'art. 33 del CCNL;
- le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 3/8/1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
- l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal Miur in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione con le moda-

trattamento accessorio personale docente e ATA

- lità stabilite nel CCNI del 31/8/1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
- il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del CCNL, detratto l'importo del CIA già in godimento;
 - la quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art. 56 del CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31/8/1999 e nelle misure definite con la Tabella 9, modificata dall'1/9/2008 dalla Sequenza Contrattuale 25/7/08;
 - compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo o d'istituto nell'ambito del POF;
 - particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

INDENNITÀ DI DIREZIONE AL DSGA PARTE VARIABILE A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

Con l'art. 3 della Sequenza Contrattuale 25/7/08 è stato disciplinato l'accesso al Fondo d'istituto del DSGA.

A tale figura professionale possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da

Enti o Istituzioni pubblici o privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al Fondo d'Istituto. Inoltre, sempre con la suddetta Sequenza Contrattuale, i valori annui lordi dei parametri per il calcolo dell'indennità di direzione, parte variabile a carico del Fondo d'Istituto, a decorrere dall'1/9/2008, sono ridefiniti come segue:

a) azienda agraria	€ 1.220,00	da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l'istituto
b) convitti ed educandati annessi	€ 820,00	da moltiplicare per il numero dei convitti e degli educandati funzionanti presso l'istituto
c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione	€ 750,00	spettante in misura unica, indipendentemente dalla esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
d) istituzioni non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)	€ 650,00	
e) complessità organizzativa	€ 30,00	valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto

L'indennità di cui alla suddetta tabella assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti di cui all'art. 51, comma 4, del CCNL 29/11/2007.

COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L.VO N. 196/2003 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

In merito al D.L.vo n. 196 del 30/6/2003, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), il titolare delle decisioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali degli alunni, del personale della scuola, dei genitori degli alunni, dei collaboratori esterni ed agli strumenti utilizzati per il trattamento medesimo è il dirigente scolastico, nella sua qualità di rappresentante legale dell'istituzione scolastica. In virtù della successiva lettera g), del suddetto disposto normativo, il dirigente scolastico non può che individuare nel DSGA il responsabile del trattamento dei dati personali degli alunni, del personale della scuola, dei genitori degli alunni e di tutti coloro che intratterran-

no qualsiasi forma di collaborazione con l'istituzione scolastica. Il DSGA può designare gli assistenti amministrativi a compiere operazioni di trattamento dei dati personali.

Con successivo atto, a firma del dirigente scolastico, da pubblicare all'albo della scuola, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h), del D.L.vo n. 196/2003, sono nominati gli incaricati del trattamento dei dati personali con l'individuazione di quanto assegnato sia al DSGA che agli assistenti amministrativi.

Esemplificativamente, gli incarichi di trattamento dei dati personali possono essere così definiti:

trattamento accessorio personale docente e ATA

- **alunni e genitori:** iscrizioni, trasferimenti, corrispondenza alunni, certificati di frequenza e di studio, assenze, infortuni, gite, tenuta fascicoli;
- **personale in servizio:** individuazione e interpellato del personale supplente, istituzione dei fascicoli personali, gestione del personale docente, educativo ed ATA iti ed itd, assenze del personale, provvedimenti di aspettativa, documenti di rito, trasmissione fascicoli personali, relazione sul periodo di prova;
- **personale in servizio e cessato dal servizio.** Retribuzione personale supplente, adempimenti fiscali, erariali e previdenziali, dichiarazione dei servizi, pensione, riscatti, ricostruzione di carriera,

gestione SIMPI/SIDI;

- **collaboratori esterni alla scuola:** collaboratori occasionali.

Per quanto attiene al riconoscimento economico delle incombenze in argomento, esso non può che avvenire in sede di contrattazione di istituto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 Sequenza contrattuale 25/7/08 (Compiti del personale ATA), dall'art. 1 Sequenza contrattuale 8/4/2008 (Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del Fondo dell'istituzione scolastica), dall'art. 88, CCNL 29/11/07 (Indennità e compensi a carico del Fondo distituto), art. 3 della Sequenza contrattuale 25/7/08 (Accesso al Fondo d'istituto del DSGA).

BENEFICIARI ACCESSO AL FONDO D'ISTITUTO

Al Fondo d'istituto può accedere il personale docente, educativo ed ATA sia iti che itd. I titolari di rapporto di

lavoro part-time accedono al Fondo d'istituto qualora le attività aggiuntive non abbiano carattere ricorrente.

INCREMENTO DEL FONDO D'ISTITUTO

La consistenza del Fondo dell'istituzione scolastica è, inoltre, incrementata:

- da finanziamenti derivanti da risorse UE, enti pubblici, o soggetti privati;
- dalle economie derivanti alle istituzioni scolastiche, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, dalla possibilità prevista dall'art. 22,

comma 6, della legge n. 448/2001 di provvedere alla sostituzione del personale docente assente utilizzando, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni e fino ad un massimo di 15 giorni;

- dalle risorse del Fondo che risultino non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario precedente.

MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA

Sempre con l'intesa 7/8/2015 è stato definito lo stanziamento di €. 18.458.933,00. Successivamente avverrà la attribuzione per le scuole collocate in aree a rischio educativo, a forte processo immigratorio e per contrastare la dispersione scolastica e l'emarginazione

sociale, così come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. d), del vigente CCNL 29/11/2007. I compensi per il personale coinvolto nelle attività in argomento vanno definiti in sede di contrattazione d'istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di contrattazione regionale.

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (Art. 87 CCNL 2006/2009)

Dall'intesa MIUR/OO.SS. del 7/8/2015, è stato previsto il finanziamento per ogni classe di istruzione in organico di diritto pari ad €. 74,91 lordo stato corrispondente ad €. 56,45 lordo dipendente.

Un'ulteriore quota è stata prevista per le scuole di titolarità dei docenti coordinatori regionali pari ad €. 2.777,77, lordo stato, corrispondente ad €. 2.093,27, lordo dipendente.

L'erogazione delle risorse in questione è subordinata

all'effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva come attestata dalla Direzione Generale per lo Studente. I progetti sono avviati a seguito della loro validazione da parte della Direzione Generale per lo Studente. I progetti vanno trasmessi sull'apposito portale www.campionatistudenteschi.it, secondo le indicazioni che verranno date congiuntamente dalla Direzione generale dello studente con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'art. 33, del CCNL 29/11/2007, individua nelle funzioni strumentali la risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola.

Le funzioni strumentali al POF sono identificate con delibera del collegio dei docenti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce i criteri di attribuzione, il numero ed i destinatari.

Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento ed i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione di istituto.

Con l'Intesa MIUR/OO.SS. del 7/8/2015, è stato stabilito che la quota complessivamente attribuita per le funzioni strumentali viene distribuita sulla base dei seguenti parametri:

Ad ogni istituzione scolastica:

- A) Quota base spettante a tutte le tipologie di scuola esclusi convitti ed educandati: €. 1341,45, lordo stato, corrispondente ad €. 1010,90, lordo dipendente.
- B) Quota aggiuntiva spettante ad ogni istituzione scolastica per ogni particolare complessità organizzativa: €. 636,66, lordo stato, corrispondente ad €. 479,77, lordo dipendente, per ogni complessità presente nella scuola.

A tal fine vengono qualificate come istituzioni con particolari complessità:

- Istituti comprensivi;
- Istituti di istruzione secondaria di II grado;
- Sezioni carcerarie, sezioni ospedaliere anche costituite in CPIA;
- CTP;
- Corsi serali;
- Convitti ed educandati.

- C) Quota spettante per la dimensione dell'istituzione scolastica, con riferimento al numero dei docenti presenti nell'organico di diritto: €. 39,94, lordo stato, corrispondente ad €. 30,10, lordo dipendente, per ogni docente in organico di diritto della scuola compresi i docenti di sostegno.

Infine si precisa che:

- il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa non è cumulabile con i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo (non più di due unità) della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali;
- le istituzioni scolastiche, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse, possono utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo.

FOGLI DI CALCOLO

Sul nostro sito www.snals.it sono disponibili:

- il "foglio di calcolo" per l'individuazione e la quantificazione delle risorse da destinare alla composizione del Fondo dell'istituzione scolastica;
- il "foglio di calcolo" per la determinazione dell'indennità di amministrazione – parte variabile – secondo le indicazioni della Tabella 9 definita con la Sequenza contrattuale 25/7/08 – spettante ai DSGA e connessa alle particolari tipologie di istituzioni scolastiche ove gli stessi prestano servizio”;

- il "foglio di calcolo" per la determinazione delle risorse destinate alle funzioni strumentali;
- il "foglio di calcolo" per la determinazione delle risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
- il "foglio di calcolo" per la determinazione delle risorse per il pagamento delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;
- il "foglio di calcolo" per la determinazione delle risorse per le attività complementari di educazione fisica.

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

A seguito dell'Intesa MIUR/OO.SS. sottoscritta il 7/8/2015, è stato previsto che per la retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti viene previsto per ogni istituzione scolastica:

- a) alla scuola dell'infanzia e primaria: €. 28,61, lordo stato, corrispondente ad €. 21,60, lordo dipendente,

da moltiplicare per il numero dei docenti in organico di diritto della scuola.

- b) alla scuola secondaria: €. 59,72, lordo stato, corrispondente ad €. 45,00, lordo dipendente, da moltiplicare per il numero docenti in organico di diritto della scuola.

PUBBLICAZIONE COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - RISPOSTA ARAN A QUESITO

L'art. 6, comma 2, del CCNL 29/11/2007, sancisce che "è materia di informazione successiva i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto".

Nulla dice il contratto sulla pubblicazione dei compensi accessori corrisposti al personale della scuola, pubblicazione che, in base al provvedimento di n. 431/2012 del Garante della Privacy violerebbe il codice dei dati personali, D.L. n. 196/2003.

L'ARAN, con la nota n. 0010189/2013 del 30/8/2013, trasmessa in risposta al quesito proposto a riguardo da una istituzione scolastica e diffusa dall'USR Campania con la nota prot. 8415 del 30/10/2013, esprime il parere che "il dirigente scolastico, al fine di fornire un prospetto riassuntivo alle RSU nel rispetto dell'autonomia negoziale e nel quadro delle relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, dovrebbe da un lato pubblicare i nominativi ai sensi del succitato art. 6, comma 2, del CCNL 29/11/2007 e,

dall'altro, pubblicare l'importo complessivo dei compensi accessori distinti per voce e tipologia".

Per quanto attiene alla locuzione "pubblicare l'importo complessivo dei compensi accessori distinti per voce e tipologia" riportata nella suddetta nota Aran, si riporta, di seguito, un esempio, a riguardo, con riferimento all'art. 88, del CCNL 29/11/2007.

Il comma 2, lett. a), di tale articolo, prevede che possa essere retribuito il particolare impegno professionale "in aula".

Secondo il suddetto enunciato "il particolare impegno in aula" è la voce del compenso accessorio erogato complessivamente da pubblicare unitamente alla sua suddivisione per tipologia individuata a riguardo e funzionale alla realizzazione del POF (flessibilità organizzativa e didattica, intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione, ampliamento del funzionamento dell'attività didattica), che sono previste nella suddetta voce.

PERSONALE ATA

FUNZIONI MISTE

Il 27/9/2000 tra il Miur, OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola ed i rappresentanti delle Autonomie Locali, fu sottoscritto un apposito protocollo d'intesa al fine di definire la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e la possibilità di utilizzare il personale ATA, tramite convenzioni, in funzioni inerenti ai servizi di assistenza scolastica che permangono di competenza degli Enti Locali.

Successivamente, con nota ministeriale prot. n. 305 del 3/8/2001, non condivisa nella procedura dalle OO.SS. Snals-Confsal, Flic-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, gli effetti del suddetto protocollo d'intesa sono stati prorogati fino alla stipula di una nuova convenzione tra tutti i soggetti interessati.

Nonostante il confronto sia stato ripreso, per le reiterate richieste dello Snals-Confsal, a tutt'oggi esso non si è ancora concluso.

Nelle more della rivisitazione del protocollo d'intesa in argomento, si evidenzia che il disposto dell'art. 35, comma 3, della Legge Finanziaria 2003, n. 289 del 27/12/02, in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche "rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche" non

ha fatto venir meno quanto di competenza degli Enti Locali in materia di mense scolastiche e precisamente:

- provvedere alla preparazione ed al trasporto a scuola dei pasti per gli alunni ed i docenti aventi titolo;
- fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa;
- ricevimento pasti;
- predisposizione del refettorio;
- preparazione dei tavoli per i pasti;
- scodellamento e distribuzione dei pasti;
- pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
- lavaggio e riordino delle stoviglie;
- gestione dei rifiuti.

Alle istituzioni scolastiche restano di competenza:

- la comunicazione giornaliera all'Ente obbligato del numero e della tipologia dei pasti necessari;
- la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio;
- la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante la consumazione del pasto da svolgere, ove occorra, unitamente al personale docente preposto, in relazione a specifiche esigenze e con modalità da definire in sede di contrattazione di istituto.

Inoltre, si precisa che:

trattamento accessorio personale docente e ATA

- nelle scuole dell'obbligo, a seguito del trasporto scolastico di competenza dell'Ente Locale, può rendersi necessario assicurare l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato ed in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica. In virtù di quanto dichiarato nel profilo professionale del collaboratore scolastico con il CCNL Scuola 29/11/2007, tale servizio è da svolgere per periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, previo accordo tra ente locale e istituzione scolastica e con modalità definite nel regolamento di istituto dell'istituzione scolastica, fermo restando che i criteri e le modalità relativi all'organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario del personale Ata, sono materia di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica;
- per le attività di pre e post scuola ove sia l'ente locale ad organizzarle nell'ambito dei servizi socio edu-

cativi, l'istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l'apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine le risorse derivanti da appositi finanziamenti disposti all'uopo dallo stesso Ente;

- tramite convenzioni tra EE.LL. ed istituzioni scolastiche è possibile che attività di spettanza dell'ente locale, possano essere svolte da personale Ata dell'istituzione scolastica interessata con attribuzione al personale coinvolto di una retribuzione aggiuntiva per quanto prestato. A tal fine, gli EE.LL. si impegnano a trasferire alle istituzioni scolastiche un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante al personale ATA della scuola. Nelle convenzioni vanno specificati in dettaglio i servizi resi, le modalità di svolgimento e le unità di personale che si impegnano per l'effettuazione dei servizi stessi.

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

L'art. 47 comma 1, lett. B, del CCNL 29/11/07 così come sostituito dall'art. 1, della Sequenza contrattuale 25/7/08, prevede che i compiti del personale ATA siano costituiti anche da incarichi specifici, che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto nel Piano delle Attività proposto dal DSGA, sentito il personale ATA.

Il Dirigente Scolastico verificata la congruenza di tale Piano rispetto al POF, lo adotta ed effettua la relativa attribuzione di tali incarichi.

Per l'area A esse sono finalizzate all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap ed al pronto soccorso.

Per quanto attiene alla natura degli incarichi specifici, riportiamo di seguito alcuni esempi.

1) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:

- attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, previste nel modello organizzativo dell'istituzione scolastica;
- attività di supporto e coordinamento amministrativo per l'attuazione di progetti e iniziative didattiche decise dagli organi collegiali;
- attività di addetto ai servizi di biblioteca in collaborazione diretta con il bibliotecario dell'istituzione scolastica, se presente, o del docente responsabile incaricato al fine di classificare il materiale librario e gli eventuali fondi; controllo delle giacenze e assicurazione del funzionamento della biblioteca sulla base delle indicazioni degli organi collegiali della scuola;

cura dell'integrità del materiale librario didattico e tenuta dei registri relativi ai prestiti all'utenza; rapporti con l'utenza stessa;

- attività di diretta collaborazione con il DSGA e sostituzione dello stesso nei casi di assenza, insieme ad una o più delle attività sopra elencate.

2) ASSISTENTE TECNICO:

- attività di collaborazione con l'ufficio tecnico e con analoghi organismi, con assunzione di responsabilità dirette in merito alla gestione organizzativa dei laboratori e nella predisposizione del piano degli acquisti con il docente incaricato;
- attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, specializzazioni ed aree professionali omogenee;
- attività di subconsegnatario con l'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico dei laboratori e delle officine.

3) CUOCO:

- attività di coordinamento degli addetti nell'ambito dei servizi di cucina e di mensa;
- svolgimento di mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilevanza anche esterna.

4) COLLABORATORE SCOLASTICO:

- attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa dell'intervento specialistico;
- attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;

trattamento accessorio personale docente e ATA

- funzioni di supporto all'attività amministrativa ed alle attività didattiche e/o ai servizi di mensa;
- attività di supporto al funzionamento dei laboratori e delle strumentazioni tecnologiche adibite ad uso didattico;
- attività inerenti la piccola manutenzione dei beni mobili e immobili;
- attività di cura alla persona ed ausilio materiale alle bambine e ai bambini della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico;
- conduzione di impianti di riscaldamento (purché provvisto di apposita patente), manutenzione di montacarichi e ascensori.

In merito ai criteri da utilizzare in contrattazione di istituto per il conferimento degli incarichi specifici, ferma restando l'ampia autonomia della contrattazione medesima, riportiamo di seguito alcuni esempi di massima.

A) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:

- sostituzione del responsabile e/o del DSGA; idoneità in concorsi a posti di responsabile amministrativo o di DSGA;
- titolo di studio previsto per l'accesso al profilo di coordinatore amministrativo o DSGA;
- diploma di laurea diverso;
- attività di coordinamento certificata e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, punti a) e d), e 71 del CCNL 04/08/95; funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti;
- partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusasi con esito positivo;
- partecipazione alla formazione per l'acquisizione della prima o seconda posizione economica per rientro nel 5% oltre il contingente provinciale.

B) ASSISTENTE TECNICO:

- insegnamento come ITP;
- titoli di studio previsti per l'accesso al profilo di coordinatore tecnico;
- diploma di laurea tecnico-scientifica;
- attività di coordinamento certificata e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, punti a) e d), e 71 del CCNL 04/08/95;
- funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti;
- partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusasi con una valutazione

zione positiva;

- partecipazione alla formazione per l'acquisizione della prima o seconda posizione economica per rientro nel 5% oltre il contingente provinciale.

C) CUOCO:

- funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti;

D) COLLABORATORE SCOLASTICO:

- attestato di partecipazione a corsi specifici di assistenza ai portatori di handicap organizzati da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato, amministrazione scolastica;
- attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso o ad analoghe iniziative organizzate da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato, amministrazione scolastica;
- eventuali attività certificate e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, lett. b) e 71 del CCNL 04/08/95;
- funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti;
- idoneità in concorsi a posti di assistente amministrativo o assistente tecnico;
- titoli di studio previsti per l'accesso a profili superiori a quello di collaboratore scolastico;
- partecipazione alla formazione per l'acquisizione della prima posizione economica per rientro nel 5% oltre il contingente provinciale;
- idoneità al concorso per il profilo professionale superiore.

L'incarico specifico può essere assegnato sia al personale ITI che ITD. Con priorità spetta a quello ITI. Qualora a causa dell'assenza del titolare dell'incarico specifico si renda necessaria la sua sostituzione il compenso va attribuito in misura proporzionale, secondo i criteri da definire nella contrattazione di istituto.

Il personale ATA esercita l'incarico specifico nell'ambito dell'orario di lavoro (pari a 36/35 ore settimanali). Nei casi in cui vi siano situazioni di effettiva necessità di prestazioni aggiuntive oltre l'orario ordinario di lavoro, queste devono essere retribuite con il fondo di istituto o, a scelta dell'interessato, con riposo compensativo, da usufruire compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica.

Inoltre, il personale in questione ha titolo ad accedere al fondo di istituto per le altre attività, diverse dall'incarico specifico, purché deliberate dai competenti organi.

RISORSE PER GLI INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA

Con l'Intesa Miur/OO.SS. sottoscritta il 10/8/2015 è stato stabilito che per la retribuzione degli incarichi specifici al personale ATA, ad ogni istituzione scolastica viene assegnata la quota di €. 146,70, lordo

stato, corrispondente ad €. 110,55, lordo dipendente, da moltiplicare per ciascun posto in organico di diritto di personale Ata (esclusi DSGA e posti accantonati per ex LSU e CO.CO.CO).

POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA

Con l'art. 50 del CCNL 29/11/07, così come sostituito dall'art. 2 della Sequenza contrattuale 25/7/08, è stato stabilito che il personale ATA a tempo indeterminato appartenente alle Aree A e B della tabella C allegata al succitato CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.

La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in 13 mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in 13 mensilità al personale dell'Area B.

L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui agli Accordi integrativi OO.SS./MIUR del 10/5/2006, del 20/10/2008

e Ipotesi di Accordo Nazionale 12/5/2011.

Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B per l'area amministrativa può sostituire il DSGA.

La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in 13 mensilità al personale dell'Area B.

L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'Accordo Nazionale 12/3/2009, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.

La prima posizione economica non può essere cumulata con la seconda. Il titolare della seconda posizione economica è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.

ASPETTI CONNESSI ALLA PRIMA POSIZIONE ECONOMICA

L'attribuzione della posizione economica comporta comunque, da parte del beneficiario, lo svolgimento delle mansioni affidate e determinate nel Piano delle Attività di cui all'art. 53, comma 1, del CCNL 29/11/2007. L'attribuzione delle medesime è effettuata dal dirigente scolastico, previa verifica di congruenza di tale Piano rispetto al POF.

Qualora in talune istituzioni scolastiche nell'ambito dell'organizzazione del lavoro sia previsto l'affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità rispetto alle ulteriori mansioni previste per i titolari di posizione economica ma comportanti sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni economiche, resta demandata alla stessa sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l'eventuale compensazione economica necessaria per assicurare parità di trattamento tra le due retribuzioni. Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola per gli incarichi specifici, ferma restando la natura accessoriosa dell'eventuale integrazione compensativa adottata.

L'assistente amministrativo in analogia a quanto previsto per gli incarichi specifici non è tenuto, se non consentente alla copertura del posto di DSGA qualora lo stesso posto risulti vacante e/o disponibile per l'intero anno scolastico. Il personale che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di supplenze.

Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part/time, a favore del personale titolare della prima posizione economica si fa rinvio a quanto regolamentato nell'art. 58 del CCNL 29/11/07.

Si evidenzia, infine, che le attività formative in favore del personale beneficiario della prima posizione economica sono volte allo sviluppo delle competenze relative:

- **Area A (collaboratore scolastico, addetti all'azienda agraria)**
 - all'assistenza degli alunni diversamente abili;
 - all'organizzazione degli interventi di primo soccorso;
- **Area B (assistenti amministrativi)**
 - alla collaborazione amministrativa caratterizzata da autonomia e responsabilità operativa nella gestione dei processi amministrativi e contabili;
 - alla sostituzione del DSGA;
- **Area B (assistenti tecnici)**
 - alla collaborazione tecnica caratterizzata da responsabilità e autonomia operativa nell'organizzazione del piano di utilizzo dei laboratori; nella gestione dei beni dell'istituzione scolastica con riferimento all'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione; nel supporto tecnico per la gestione dei progetti previsti dal POF; nel supporto tecnico al piano acquisti relativo ai laboratori delle aree di competenza;

trattamento accessorio personale docente e ATA

- **Area B (cuochi, guardarobieri, infermieri)**
 - al coordinamento del personale addetto ai servizi di cucina, guardaroba e infermieristici;
- alla collaborazione nella gestione dei beni dell'istituzione scolastica e del piano acquisti relativo alle specifiche competenze.

ASPETTI CONNESSI ALLA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA

I compiti del personale beneficiario della seconda posizione economica sono determinati nell'ambito del piano delle attività di cui all'art. 53, co. 1, del CCNL 29/11/2007.

L'attribuzione dei medesimi, è effettuata dal Dirigente scolastico previa verifica di congruenza di tale Piano rispetto al POF.

Al personale beneficiario della seconda posizione economica non possono essere assegnati incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del CCNL/2007, che comportino ulteriore incremento di retribuzione.

Il beneficio economico della seconda posizione non è cumulabile con quello eventualmente in godimento per effetto della prima posizione prevista dall'art. 7 del CCNL/2005 ovvero dall'articolo 2 della Sequenza Contrattuale 25/7/2008.

All'inizio dell'anno scolastico, il personale utilmente collocato nella prevista graduatoria è immediatamente individuato, nel piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA.

Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, presenza l'articolo 58 del CCNL 29/11/2007. Nei periodi di sostituzione del DSGA, l'assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l'attività lavorativa a tempo intero, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico).

Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l'importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato.

L'assistente amministrativo titolare della posizione economica in argomento che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA.

ASPETTI RETRIBUTIVI PER I BENEFICIARI DI PRIMA O SECONDA POSIZIONE ECONOMICA CHE SOSTITUISCONO IL DSGA

A riguardo il Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha fornito indicazioni con la nota prot. n. 0104476 del 7/12/2012.

ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI COMPITI E FUNZIONI

L'art. 6 dello schema di Regolamento recante "Disposizioni per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative statali, ai sensi dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", dispone che in presenza delle condizioni previste dalle norme in vigore per il conferimento delle supplenze temporanee, nel piano delle attività di cui all'articolo 53 del CCNL 29/11/2007,

può essere previsto, in alternativa al conferimento delle predette supplenze, l'attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso. L'importo corrispondente al 50% delle economie realizzate dall'istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze, è assegnato, in misura proporzionale all'effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui sopra secondo modalità da definire nell'ambito della contrattazione di istituto.

SCUOLA S.N.A.L.S.

www.snals.it

SETTIMANALE DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA ADERENTE ALLA CONF. S.A.I.

Direttore:
MARCO PAOLO NIGI

Direttore responsabile:
LUCIA TAGLIAFIERRO

Comitato di redazione:
ANTONIO CASELLA
GIUSEPPINA DI GIACOMO
GINO GALATI
ACHILLE MASSENTI
ROBERTO MOLLICONE
ROBERTO SOLDATO

Direzione:
Via Leopoldo Serra, 5 - 00153 Roma
Tel. 06.588931 - Redazione: Telefax 06.5818352
Prezzo a copia € 1,20
Tiratura totale: **8.400**
Abbonamenti inviati a m/z posta: **7.625**
Pubblicità € 2,84 per mm. colonna

Registrato Tribunale di Roma
n. 16462 del 26-7-1976 -
Stampa: AGF S.r.l.
Via di Vigna Giarelli, 81
00148 ROMA
Photo: Infotoweb - Fotolia.com



9 772281 651004



redazione@snals.it • info@editorialebmitaliana.it
Gestione amministrativa ed editoriale: Editoriale B.M. Italiana s.r.l. - Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma - tel. 06/5572661
Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni

Abbonamento a 52 numeri (richiesta a m/z fax - 06 5579892):
individuale 50,00 - Scuole 40,00 - Enti 27,00
(per Scuole ed Enti abb. soft. in conf. art. 1, comma 3, L. 103/2012)

INCARICO AGGIUNTIVO AL DSGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 4, COMMA 70, LEGGE 12/10/2011 N. 183

Il comma 70, dell'art. 4 della legge 12/11/2011, n. 183, prevede che a decorrere dall'a.s. 2012/2013, il posto di organico del profilo di DSGA deve essere assegnato unicamente alle istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni superiore a 600.

In deroga, ne è previsto il mantenimento qualora ne abbiano almeno 400 purché le scuole stesse siano ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani ovvero nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Lo stesso comma contempla, altresì, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni il posto di DSGA non possa essere assegnato in via prioritaria bensì in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra le medesime scuole sottodimensionate.

Limitatamente al DSGA di ruolo in scuola normodimensionata al quale è conferito l'incarico aggiuntivo di altra scuola sottodimensionata deve essere riconosciuta un'indennità mensile avente carattere di spesa

fissa.

Il 10/11/2014 è stato sottoscritto il CCNL che ha stabilito in € 214,00 mensili lordi l'indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche.

Il pagamento dell'indennità, avente carattere di spesa fissa di natura accessoria pensionabile avviene nell'ambito della procedura del cedolino unico, congiuntamente allo stipendio mensile.

L'indennità in questione è omnicomprensiva dell'indennità di direzione parte fissa riferita alla scuola sottodimensionata, fermo restando che la parte variabile della medesima indennità di direzione resta a carico del FIS della stessa istituzione sottodimensionata.

L'accordo ha trovato applicazione per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

È in fase di attivazione ulteriore sessione negoziale, per estendere gli effetti del suddetto CCNL anche ai successivi anni scolastici.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI INCARICATI DI SVOLGERE LE MANSIONI DI DSGA SU POSTI VACANTI O DISPONIBILI (COMMI 44 E 45, ART. 1, L.228/2012 - LEGGE STABILITÀ 2013)

In tali commi è previsto che, a decorrere dall'a.s. 2012/2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di DSGA per la copertura di posti vacanti o disponibili compete il compenso in misura pari alla dif-

ferenza tra il trattamento previsto per il Direttore dei servizi generali ed amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.

NOVITÀ IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE ATA E DOCENTE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

(L. 23/12/2015, n. 190 - G.U. n. 300 del 29/12/2014 - suppl. ordinario n. 99)

Il comma 332, dell'articolo unico, della legge di stabilità 2015 dispone che a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78, dell'art. 1, della legge 23/12/96, n. 662, a:

- a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
- b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico per i primi sette giorni di assenza.

Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzio-

ne al personale in servizio di ore eccedenti. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

Il successivo comma 333, della norma suddetta, prevede che, ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dall'1/9/2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78, dell'art. 1, della legge 23/12/96, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.